



Il Presidente della Regione

SEZIONE 15

Protocollo di sicurezza per i trasporti e la logistica

1. Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemia da COVID-19”;
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora, Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020);
- D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
- Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRES-DGPRES-P del 29 aprile 2020.

Inoltre, per il settore trasportistico sono state valutate anche le seguenti ulteriori fonti normative:

- “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore trasporto e logistica” sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’Allegato 14 del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- “Linee guida per l’informazione degli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19” di cui all’Allegato 15 del D.P.C.M. 17 maggio 2020.

Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sancite dal D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e dall’Allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (*in primis*, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l’adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori). A tal fine è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo 24 aprile 2020) e il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai



Il Presidente della Regione

sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio nei trasporti (anche a mezzo di impianti a fune) e nella logistica.

2. Misure di carattere generale per i responsabili dei servizi di trasporto pubblico.

Sussiste l'obbligo di:

- prevedere sistemi informativi e divulgativi sul corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti etc.);
- prevedere una sanificazione ed una igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità). Particolare attenzione deve essere prestata alla disinfezione dei locali aziendali comuni quali mense, sale autisti, servizi igienici;
- installare dispenser di soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;
- vendere, ove possibile, i biglietti con sistemi telematici;
- prevedere che il personale viaggiante, compreso il personale che ha rapporti con il pubblico, per i quali la distanza di 1 mt dall'utenza non sia possibile, deve utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuale previsti da Protocollo ad eccezione nel caso in cui sia realizzabile l'installazione di separatori di posizione. La deroga riguardante i guanti può essere prevista per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti) che opera da solo in cabina;
- predisporre le necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi, anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza, con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio per motivi di sicurezza sanitaria;
- distribuire ai conducenti prodotti disinfettanti specifici per la pulizia delle mani e del posto guida;
- autorizzare l'operatore di esercizio, in caso di raggiungimento del numero massimo di passeggeri a bordo degli autobus, a rifiutare l'accesso di altri utenti. In tale caso lo stesso dovrà informare tempestivamente il proprio ufficio movimento, che provvederà con un servizio di rinforzo;
- rispettare il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro, fatte salve diverse misure contenute in future disposizioni regionali;
- utilizzare, nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo, i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione.
- dotare i luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo etc.) di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati;



Il Presidente della Regione

- installare nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti, a cura dei gestori di dette aree, dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;
- adozione da parte gestore delle stazioni, autostazioni, degli aeroporti e dei porti di misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto negli spostamenti all'interno delle medesime aree, ivi comprese quelle destinate alla sosta dei passeggeri, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa.
- realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto.

Infine, ai gestori del servizio di trasporto pubblico è consentito di valutare, al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, dopo adeguata sperimentazione, la possibilità dell'installazione di separazioni removibili tipo plexiglass o altro materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza.

3. Obblighi per gli utenti del servizio di trasporto pubblico.

Sussistono le seguenti prescrizioni in capo agli utenti del trasporto pubblico:

- divieto dell'uso del trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute e riconducibili all'affezione da Covid-19 (febbre superiore a 37,5° C, tosse, congiuntivite, raffreddore);
- acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, online o tramite app;
- nel corso del viaggio, igienizzare le mani ed evitare di toccarsi il viso.
- seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate, mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro dalle altre persone;
- utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza;
- sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti;
- evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;
- negli spazi di attesa e sui mezzi pubblici usare una adeguata protezione del naso e della bocca (mascherina chirurgica o mascherina di comunità);
- in caso di passeggeri che a bordo dei mezzi presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), gli stessi devono prontamente segnalarlo all'autista che informa le Autorità Sanitarie alle quali spetta la decisione sull'eventuale modalità di trasbordo dai relativi mezzi.
- al passeggero che presenti sintomatologia riconducibile al Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto, nelle more dell'eventuale operazione di trasbordo, di sedersi ad una distanza di almeno 2 metri rispetto agli altri passeggeri tramite una ricollocazione temporanea di questi ultimi, qualora disponibili.



Il Presidente della Regione

- negli spazi adibiti a fermata, l'utenza, nelle fasi di stazionamento, è tenuta a mantenere il distanziamento sociale, di almeno 1 metro, così come nelle fasi di salita e discesa dai mezzi nel rispetto della normativa nazionale di prevenzione al diffondersi dell'epidemia.

4. Obblighi specifici per i gestori di servizi di Trasporto su gomma e filoviario.

I gestori di servizi di trasporto su gomma e filoviario devono procedere all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia, oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.

È, inoltre, fatto obbligo delle aziende di trasporto pubblico accertare, prima dell'inizio di ogni turno lavorativo, che il proprio personale non riscontri una temperatura corporea superiore a 37,5° C e che lo stesso, durante lo svolgimento del turno di lavoro, utilizzi i dispositivi di protezione individuale COVID-19.

Ai fini del controllo della temperatura, di cui al comma precedente, da parte del datore di lavoro l'accertamento avviene tramite dispositivi laser/scanner nelle sedi di lavoro nelle quali confluiscono lavoratori ad inizio turno - ovvero depositi, officine e luoghi di parcheggio dei mezzi – che non siano all'aperto, ovvero siano dotati di almeno una postazione in luogo chiuso nella quale poter custodire ed utilizzare i dispositivi di controllo della temperatura, mentre in tutti gli altri casi l'accertamento della temperatura può avvenire attraverso l'acquisizione da parte dell'azienda di autocertificazione del dipendente a condizione che lo stesso rilevi la propria temperatura non oltre 60 minuti antecedenti l'inizio dell'orario di lavoro.

I gestori di servizi di trasporto su gomma e filoviario devono:

- mettere in atto i dovuti accorgimenti atti alla separazione del posto di guida al fine di garantire il distanziamento interpersonale dai passeggeri;
- organizzare la salita e la discesa dei passeggeri dai mezzi in modo che avvengano secondo flussi ordinati e, ove possibile, separati al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziate delle porte;
- contrassegnare sui mezzi i posti che non possono essere occupati con un marker in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale tra passeggeri;
- sospendere la vendita dei titoli di viaggio a bordo da parte del personale;
- installare, ove possibile, apparati per l'acquisto self-service dei biglietti, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza. Gli apparati devono essere sanificati più volte al giorno.
- mettere a disposizione a bordo dei mezzi, flaconi di gel igienizzante per mani a base alcolica;
- predisporre a bordo dei mezzi un kit aggiuntivo di prodotti specifici da utilizzare in caso di necessità: guanti monouso, mascherina e gel disinfettante;



Il Presidente della Regione

- attivare, ove compatibile con le caratteristiche del servizio, e quindi in particolare per i servizi extraurbani, un sistema di prenotazione del viaggio (anche attraverso strumenti informatici) che consenta loro di individuare per tempo il numero di veicoli da impegnare;
- in caso di passeggeri che a bordo dei mezzi abbiano presentato sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), con attivazione delle relative procedure di eventuale trasbordo di cui al paragrafo 3, al termine del servizio, il mezzo dovrà essere sottoposto ad immediata sanificazione.

5. Obblighi specifici per i gestori di servizi di Trasporto ferroviario.

I gestori di servizi di trasporto ferroviario devono:

- provvedere ad informare la clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
 - misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie;
 - notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;
- incentivare sistemi di vendita di biglietti on line;

Inoltre, nelle stazioni si deve provvedere a:

- la gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie, prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
- adottare interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione ed evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
- prevedere percorsi a senso unico all'interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
- igienizzare e disinfettare su base quotidiana e sanificare periodicamente gli spazi comuni delle stazioni;
- installare dispenser di facile accessibilità per permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
- regolamentare l'utilizzo di scale e tappeti mobili, garantendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
- diffondere annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme, invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro;
- garantire l'uso obbligatorio di mascherine e guanti per gli addetti in stazione;
- limitare l'utilizzo delle sale di attesa e rispetto, al loro interno, delle regole di distanziamento;
- raccomandare controlli della temperatura corporea ai gate, prevedendo misure di gestione di passeggeri o operatori con temperatura uguale o superiore ai 37,5° C;

A bordo treno, si deve provvedere a:

- posizionare dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo;



Il Presidente della Regione

- eliminare la temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie;
- sanificare sistematicamente con frequenza non inferiore alla giornaliera;
- garantire l'uso obbligatorio di mascherine e guanti per gli addetti e delle mascherine per gli utenti;
- potenziare i servizi di igiene e decoro;
- prevedere flussi di salita e discesa separati in ogni carrozza. Ove ciò non sia possibile, pensare a sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte;
- applicare marker sui sedili non utilizzabili;
- in caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all'opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento;
- al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, qualora possibile.

Nei casi di cui punto precedente, l'impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.

Fermo restando quanto disposto dalla normativa nazionale riguardante il rispetto del distanziamento interpersonale, al fine di garantire il rispetto della stessa a bordo mezzo (fatto salvo quanto disposto successivamente dalla legislazione nazionale), la capacità massima non deve di norma essere superiore al 50% del totale dei posti a sedere.

Entro e non oltre il 31 maggio 2020, le aziende riattivano almeno l'80% dei servizi effettuati prima della riduzione dovuta al COVID-19.

6. Norme specifiche per i servizi di trasporto non di linea con massimo nove posti.

Oltre alle previsioni di carattere generale sopra evidenziate, le aziende evitano che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.

Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri, qualora muniti di idonei dispositivi di protezione individuale; in mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero.



Il Presidente della Regione

Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine. È preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.

Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione sanitarie (mascherine).

7. Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma e filoviario.

Rimangono sospesi, fino a diverso provvedimento, i servizi di trasporto scolastico presenti nei programmi di esercizio delle aziende titolari di servizi di trasporto pubblico locale.

Fermo restando quanto disposto dalla normativa nazionale riguardante il rispetto del distanziamento interpersonale, pari ad 1 metro, per garantire il rispetto della stessa a bordo mezzo, la capacità massima dei mezzi di trasporto non deve di norma essere superiore al 40% del totale dei posti a sedere e del 15% dei posti in piedi, ove previsti. I posti in piedi devono essere contrassegnati con segnalazione da disporre sul pavimento.

Entro e non oltre il 31 maggio 2020 i vettori sono tenuti a riattivare almeno il 70% dei servizi effettuati prima della riduzione dovuta al COVID-19, fermo restando la sospensione dei servizi di trasporto scolastico. I vettori riattivano i servizi, secondo tali le modalità, calibrando gli stessi in funzione della domanda di trasporto dell'utenza.

È fatto obbligo alle aziende di un costante monitoraggio dell'andamento dei servizi al fine di adottare le seguenti misure correttive:

- previsione di corse supplementari (o comunque con maggiore frequenza) in caso di incapienza dei mezzi rispetto alla domanda effettiva di mobilità;
- eliminazione delle corse riattivate in caso di assenza di domanda di mobilità, al fine di evitare l'inutile circolazione di mezzi vuoti.

Le società esercenti il trasporto pubblico locale comunicano al competente Servizio del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Giunta regionale i programmi di esercizio rimodulati. Di essi, viene data diffusione in apposite pagine sul trasporto pubblico nella sezione del sito web istituzionale della Regione Abruzzo dedicata all'emergenza in corso (sezione "Coronavirus") e sui siti delle società di trasporto interessate.

Le società esercenti il trasporto pubblico locale comunicano settimanalmente al competente servizio del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Giunta Regionale le misure di sanificazione e igienizzazione adottate.

La Giunta Regionale monitora, per il tramite del competente Servizio del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, i servizi rimodulati che, in presenza di disagi per l'utenza, verranno incrementati o comunque modificati al fine di non creare difficoltà agli spostamenti con carattere di urgenza e indifferibilità.



Il Presidente della Regione

In via residuale e limitatamente a particolari esigenze territoriali, al fine di compensare situazioni di insufficiente capacità di trasporto, e solo dopo aver messo in atto la riprogrammazione del servizio secondo le modalità di cui sopra, i vettori possono far ricorso a servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi. Il relativo preliminare nulla-osta del competente Servizio del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti è obbligatorio solo nel caso in cui l'attivazione di tali ulteriori servizi comportasse maggiori oneri a carico del bilancio regionale e fatto in ogni caso lo stanziamento di risorse aggiuntive da individuarsi sul bilancio regionale anche sulla scorta di eventuali fondi straordinari messi a disposizione dallo Stato.

8. Vendita e validità dei titoli di viaggio.

In relazione alla sospensione della vendita a bordo dei veicoli dei titoli di viaggio disposta dal paragrafo 2, è autorizzata la riapertura delle biglietterie sia per il trasporto ferroviario che su gomma.

In relazione ai titoli di viaggio (abbonamenti) acquistati dagli utenti e non utilizzati, in tutto o in parte, a seguito dei provvedimenti restrittivi alla circolazione dei mezzi e delle persone, le aziende di trasporto sono tenute a riconoscere, in funzione della richiesta dell'utenza, il ristoro di detti titoli secondo i criteri e le modalità da definire a cura della Giunta regionale anche in linea con quanto disposto dalla legislazione nazionale in materia.

9. Disposizioni provvisorie per i sistemi e gli impianti a fune in servizio estivo.

Le indicazioni di seguito elencate hanno validità fino al 30 settembre 2020 e si applicano a tutti i sistemi di trasporto pubblico regionale a mezzo di impianti a fune, come definiti dall'art.1 della L.R. n.24/05.

Sono fatti salvi gli obblighi del rispetto delle disposizioni a carattere nazionale, con particolare riguardo a quelli riferiti alla protezione delle vie respiratorie, alla necessità di sanificazione ed igienizzazione sistematica di tutti gli spazi e dei locali, inclusi gli strumenti di lavoro e dei mezzi di trasporto frequentati da viaggiatori e/o lavoratori.

Detti interventi di sanificazione andranno effettuati con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.

Fermo restando che la responsabilità individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di prevenzione, per il settore funiviario, che ricomprende funivie, cabinovie e seggiovie, dovranno essere applicate, a cura dei gestori degli impianti stessi, le seguenti misure minime di sicurezza.

Le disposizioni di carattere generale per l'**utenza** sono le seguenti:

- divieto di accesso in presenza di sintomatologia riconducibile all'infezione da COVID-19 (febbre superiore a 37,5° C, tosse, raffreddore);



Il Presidente della Regione

- obbligo di indossare una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca all'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso ai servizi di biglietteria, ai mezzi di trasporto e all'interno di questi;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra le persone nelle zone di accesso; il predetto distanziamento non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, di minori accompagnati e di persone disabili se assistite da un convivente;
- obbligo di igienizzazione delle mani tramite l'utilizzo dei dispenser messi a disposizione dal gestore degli impianti;
- obbligo di sottoporsi a misurazione della temperatura corporea con sistemi di rilevazione a distanza;
- preferenza di utilizzo dei sistemi di biglietteria on line ove possibile.

Le disposizioni di carattere generale per il **gestore** sono le seguenti:

- tutto il personale in servizio sull'impianto, come descritto nel relativo regolamento di esercizio, nonché quello di biglietteria, deve adottare obbligatoriamente ogni prescrizione prevista nelle disposizioni nazionali in materia di COVID-19 per il personale a contatto con il pubblico. Deve curare altresì, secondo le relative attribuzioni, che presso le zone di accesso in biglietteria e presso le aree di imbarco e sbarco siano costantemente disponibili per i passeggeri prodotti di disinfezione delle mani conformi alle norme vigenti. Deve essere precluso l'accesso agli utenti in presenza di sintomatologia riconducibile all'infezione da COVID-19.
- in particolare, è obbligatoria la misurazione della temperatura corporea del personale tramite sistemi di rilevamento a distanza prima di occupare la postazione di lavoro ed impedirne il relativo inizio del turno in caso di temperatura superiore a 37,5° C. Nel caso in cui non sia possibile effettuare misurazioni con sistemi a distanza (es. particolari situazioni di lavoro singolo con assenza di altri lavoratori) dovrà essere registrata, su apposito registro custodito all'interno dell'impianto, da parte di ogni dipendente la propria temperatura corporea rilevata, non oltre 60 minuti prima dell'inizio del turno di lavoro, direttamente dal dipendente tramite strumenti classici (es. termometro a mercurio, ecc.);
- identificazione di tutti i percorsi di ingresso alle biglietterie e agli impianti di risalita, nonché delle traiettorie delle file d'attesa, in modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra le persone; il predetto distanziamento non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, di minori accompagnati e di persone disabili se assistite da un convivente;
- installazione di dispenser di facile accessibilità, per consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale;
- sanificazione ed igienizzazione sistematica, almeno una volta al giorno, di tutti gli spazi, dei locali, inclusi gli strumenti di lavoro, e dei mezzi di trasporto (sia chiusi che aperti) frequentati da viaggiatori e/o lavoratori con impiego di prodotti previsti dalle disposizioni in vigore, prevedendone all'occorrenza la reiterazione nel corso della giornata;



Il Presidente della Regione

- misurazione della temperatura corporea degli utenti con sistemi di rilevazione a distanza e adozione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertato un valore superiore a 37,5° C;
- utilizzo di sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all'interno dei luoghi di accesso ai servizi e all'interno dei mezzi di trasporto, ivi incluse le fasi di salita e di discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.

Il **gestore** deve inoltre attenersi alle seguenti **disposizioni specifiche**:

TRASPORTO SU FUNIVIE BIFUNE.

Il gestore dell'impianto deve provvedere, prima dell'apertura giornaliera ed al termine della stessa, alla disinfezione completa dell'interno della cabina veicolo con impiego di prodotti compatibili con le disposizioni in vigore.

Tali operazioni potranno essere eventualmente ripetute durante la giornata per esigenze particolari.

Il personale in servizio deve inoltre garantire, compatibilmente con le norme di sicurezza del fabbricante, la costante areazione naturale dei veicoli.

Il trasporto consentito è di un numero massimo di persone pari a 2/3 della capacità totale, arrotondato all'unità inferiore (es. per la cabina da 100 posti il numero massimo sarà di 66 passeggeri, in servizio estivo).

TRASPORTO SU CABINOVIE AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO.

Il gestore dell'impianto deve provvedere, prima dell'apertura giornaliera ed al termine della stessa, alla disinfezione completa dell'interno dei veicoli con impiego di prodotti compatibili con le disposizioni in vigore.

Tali operazioni potranno essere eventualmente ripetute durante la giornata per esigenze particolari. Il personale in servizio deve inoltre garantire la costante areazione dei veicoli mediante l'apertura delle apposite finestrate presenti.

Sui veicoli sarà consentito il trasporto di un numero massimo di persone pari a 2/3 della loro capacità totale, arrotondato all'unità inferiore: per le cabine a 6 posti il numero massimo sarà di 4 passeggeri, per quelle ad 8 posti di 5 passeggeri, per quelle a 10 posti di 6 passeggeri per cabina. Unica deroga può essere consentita solo nel caso di passeggeri appartenenti allo stesso nucleo familiare.

TRASPORTO SU SEGGIOVIE.

In considerazione del fatto che le seggiovie in servizio sul territorio regionale svolgono esercizio estivo per soli pedoni, tenuto conto delle restrizioni sul numero di viaggiatori già previste nei



Il Presidente della Regione

Regolamenti di Esercizio per il funzionamento estivo e che trattasi di veicoli aperti nei quali i passeggeri sono disposti parallelamente, non sono previste prescrizioni particolari.

TRASPORTO SU CESTOVIE

Le cestovie biposto, potranno trasportare un solo passeggero per cestello, con eccezione dei casi riguardanti il trasporto di minori accompagnati da un genitore o da altri familiari, nel rispetto delle disposizioni regolamentari.

TEMPI DI CODA PRESSO LE BIGLIETTERIE.

Analogamente a quanto previsto per i servizi pubblici essenziali le persone in coda per l'accesso ai servizi di biglietteria dovranno rispettare le distanze di sicurezza così come stabilite dalle disposizioni nazionali vigenti.

A tal fine, in corrispondenza degli spazi di coda e di accesso, l'esercente dovrà porre cartelli, a terra o su apposito sostegno, con indicazione delle disposizioni generali da rispettare e sulle posizioni da assumere rispetto alle altre persone presenti in coda.

Nelle biglietterie è assolutamente vietato il contatto diretto del personale con l'utenza, ed è consentito il passaggio di biglietti, tessere e quant'altro solo tramite apposite finestrelle in basso alla schermatura in plexiglass o vetro infrangibile del front office, coadiuvati con sistemi di ricetrasmittenza-citofonia interno/esterno.

E' comunque consigliato incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici o similari che possano evitare il rischio di assembramenti o file.

TEMPI DI CODA PRESSO LE ZONE DI IMBARCO.

Al fine di ridurre i tempi di coda presso le zone di imbarco si adotteranno, se necessario, le massime velocità di trasporto previste per il singolo impianto e, per gli impianti ad ammortamento automatico, il maggior numero di veicoli previsti, con riferimento alle condizioni di esercizio estivo come stabilite nei relativi regolamenti di esercizio.

SITUAZIONI DI EMERGENZA.

Limitatamente alle situazioni di emergenza è consentito il superamento dei limiti massimi delle capacità di trasporto sopra indicati; dette circostanze devono essere oggetto di specifica comunicazione resa ai competenti organi di sorveglianza e controllo a cura del Direttore di Esercizio dell'impianto.

REPORT MENSILE.

Il gestore deve inviare mensilmente alla Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - Servizio DPE004, un breve report contenente, per ogni impianto, i dati principali del trasporto (numero di giorni ed ore di esercizio, numero di passeggeri trasportati, eventuali inconvenienti registrati, eventuali osservazioni).



Il Presidente della Regione

Tali report mensili sono indispensabili, oltre che per il monitoraggio, anche al fine di prevedere indirizzi correttivi per i periodi immediatamente successivi a quello di applicazione delle presenti disposizioni.

10. Settore autotrasporto merci, aereo, marittimo e portuale.

Per le misure organizzative e di gestione della sicurezza dei settori autotrasporto merci, trasporto aereo, trasporto marittimo e portuale deve farsi riferimento alle misure previste per detti specifici settori nell'ambito "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore trasporto e logistica" sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'Allegato 14 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, nonché nelle "Linee guida per l'informazione degli utenti e le modalità organizzative per il contenimento delle diffusione del COVID-19" di cui all'Allegato 15 del D.P.C.M. 17 maggio 2020.